



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI N. 2 CENTRI SERVIZI ANZIANI DI CUI UNO CON SEDE IN ALTA VAL DI SOLE E UNO IN BASSA VAL DI SOLE E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA LORO GESTIONE – MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 132 DI DATA 13.12.2021 E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI N. 2 CENTRI SERVIZI ANZIANI DI CUI UNO CON SEDE IN ALTA VAL DI SOLE E UNO IN BASSA VAL DI SOLE E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI – MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 132 DI DATA 13.12.2021 E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l’attività pianificatoria del secondo ciclo di pianificazione sociale è stata caratterizzata da una chiara intenzione di rispondere al bisogno di servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani, con priorità in merito all’area *“anziani parzialmente autosufficienti con difficoltà complesse tra l’abitare ed il prendersi cura”* portando le necessità di potenziare la semiresidenzialità per anziani e disabili parzialmente autosufficienti, quale forma di supporto intermedio, al fine di ritardare l’istituzionalizzazione, individuando altresì quale azione rispondente il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi, anche con ipotesi di apertura di un secondo Centro servizi per anziani in Val di Sole;
- il *Piano sociale della Comunità della Valle di Sole 2018-2020 “Un territorio in cammino”*, approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 13 di data 5.7.2018, ha formalizzato in tal senso gli obiettivi programmatori delle azioni ed interventi sociali, in linea con quanto espresso dal territorio, rispondenti a bisogni fra l’abitare, fare comunità, prendersi cura, contestualmente ad azioni di innovazione sociale;
- il *“Piano attuativo 2018-2019 al Piano Sociale della Comunità”*, approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 92 di data 19.8.2019, ha individuato le citate azioni in un piano di realizzazione collocato nel breve periodo, disponendo l’apertura di un secondo Centro Servizi per anziani. Tuttavia, dalla primavera dell’anno 2020 la pandemia ha interrotto tale progettualità, dovendo affrontare, quali misure obbligatorie a tutela di soggetti fragili, ivi compresi gli anziani, periodi di chiusura, di riduzione di accessi, di successive sospensioni e rimodulazioni di attività nel citato Centro servizi attivo ad Ossana;
- l’apertura sperimentale di un secondo Centro Servizi per anziani rientra altresì nelle progettualità contenute nell’Accordo di programma quadro della Provincia Autonoma di Trento *“Area Interna – Val di Sole”* e precisamente nell’intervento 5 (Asse 2 del documento di strategia). Per tale attività è stato richiesto specifico finanziamento per azioni di razionalizzazione e miglioramento dell’offerta dei Servizi Sociali per gli anziani, prevedendo di realizzare una *“riorganizzazione ed i trasferimenti di sede che consentono di polarizzare e rendere più efficienti le attività assistenziali rivolte alle fasce di popolazione più bisognosa nell’ottica di adottare soluzioni di ribilanciamento nell’offerta programmata dei servizi di base”*, anche attraverso l’apprestamento di una nuova sede destinata a Centro Anziani in Bassa Val di Sole, oltre all’acquisto di mezzo di trasporto ibrido per i servizi di trasporto di utenti e/o del personale dedicato;

Preso atto di questo quadro transitorio e mutevole che ora vede altresì un’imminente scadenza del servizio di gestione dell’unico Centro attivo in Valle e richiamati a tal fine i rapporti convenzionali dell’ultimo triennio per il citato servizio semiresidenziale e precisamente:

- la convenzione Rep. 588/PR del 28.11.2019, inerente il servizio in oggetto per il periodo 1.1.2020 - 31.3.2020 (nuova aggiudicazione);
- il contratto Rep. 593/PR del 2.4.2020, inerente la proroga, ai sensi della lettera h) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 27.03.2020, della gestione delle attività del Centro Servizi per il periodo da aprile 2020 a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2020;
- i contratti n. 616/PR di data 30.12.2020 e n. 675/PR di data 31.12.2021, di proroga, ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. n. 6 del 06.08.2020, per l’ulteriore periodo dal 1.1.2021 fino alla data di nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2022;

Ritenuto ora necessario individuare ed approvare l’indirizzo programmatico per addivenire ad una razionalizzazione e miglioramento dell’offerta di servizi, in particolare quelli semiresidenziali rivolti all’area anziani, in considerazione della valutazione delle attività finora realizzate e dei programmi in corso da sviluppare, integrare e, su talune iniziative, da innovare, vista la particolare rilevanza che il servizio riveste per il tessuto sociale del territorio della Val di Sole, riconosciuto in tal senso, come sopra si ricordava, obiettivo programmatico prioritario anche nell’ambito della pianificazione sociale di Comunità;

Rappresentati di seguito l’impianto per l’erogazione di servizi di interesse generale, i contenuti del servizio in parola, nonché l’individuazione della modalità di affidamento del medesimo servizio, come segue:

- l'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”*.
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.2.2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che *“la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici”*.
- il 114° considerando nella Direttiva sopracitata stabilisce che *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire”... “servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici”... “direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”*.
- il Capo V, interventi socio-assistenziali, art. 31, lett. c) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), annovera tra gli interventi socio assistenziali gli *“interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare”* che alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della stessa legge, vengono descritti come *“servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare”*;

Richiamate le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, e n. 2879/09, la cui efficacia è stata prorogata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021 per la durata della XVI legislatura, le quali includono, tra gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, i servizi a carattere semiresidenziale e precisamente specificando quanto segue:

- ***I servizi a carattere semi-residenziale*** sono diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite interventi volti ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi e prestazioni adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti. In relazione alla tipologia degli utenti possono essere realizzate attività riabilitative, socio-educative, attività di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a favorire l'integrazione sociale. Tali servizi possono inoltre integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro.

Atteso che la citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28.5.2021 avente ad oggetto *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017”* individua i servizi semi-residenziali come livello essenziale transitorio delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale;

Considerato che il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, in merito al servizio semiresidenziale presso i Centri servizi per anziani, precisa che si tratta di un: *“modello organizzativo basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all'altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell'utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento.*

Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell'ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l'isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro di accoglienza diurna è disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività”.

Evidenziato, inoltre, che come specificato nel citato Catalogo *“il servizio accoglie prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, ma occasionalmente può accogliere, e in presenza di specifiche esigenze, anche*

persone adulte. Sono accolte in particolare, persone che:

- *nell'esperienza di socializzazione e integrazione sociale, valorizzano e potenziano le proprie capacità;*
- *non hanno un'adeguata rete familiare e/o sociale di supporto;*
- *necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale."*

Richiamato il decreto n. 132 del 13.12.2021, con il quale il Commissario straordinario approvava un atto di ricognizione e di programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022, prevedendo che, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., venisse disposta la proroga fino a nuovi affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati per i rapporti contrattuali in scadenza al 31.12.2021;

Ricordato che l'art. 27 della L.P. 3/2020, come novellato dalla L.P. 4 agosto 2021, n. 18, dispone che *"In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati"*;

Ricordato altresì che la proroga della gestione del servizio in parola, disposta nei sopra richiamati rapporti convenzionali, è stata prevista dai seguenti provvedimenti:

- determinazione n. 45 del 31 marzo 2020 di proroga, ai sensi della lettera h) dell'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27.03.2020, della gestione delle attività del Centro Servizi per il periodo da aprile 2020 a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2020;
- determinazioni n. 207 del 14.12.2020 e n. 245 di data 24.12.2021 di proroga, ai sensi dell'art. 27 della L.P. n. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. n. 6 del 06.08.2020, per l'ulteriore periodo dal 1.1.2021 fino alla data di nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2022;

Richiamato nuovamente il decreto n. 132 del 13.12.2021, con il quale il Commissario, altresì, demandava al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all'attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare:

- per quanto riguarda il Centro Servizi per anziani, ora con sede ad Ossana e gestito dalla Scs Il Sole di Cavizzana, prevedendo un affidamento tramite procedura di *"co-programmazione/co-progettazione o contributo"*, con inizio delle procedure entro il 31.10.2022;

Atteso che:

- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *"Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento"* recano rispettivamente *"Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali"* e *"Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"*;
- in applicazione del sopraccitato allegato A, è stata svolta un'analisi sulle modalità più opportune di affidamento dell'incarico per i servizi in oggetto, il cui esito è riportato nell'Allegato 1. denominato *"Schema pianificazione affidamenti"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale individua il contributo ai sensi dall'art. 36 bis della L.P. n. 13 del 2007, quale modalità più adatta di affidamento/finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili, per il ruolo predominante del territorio e delle connessioni create con i Centri al fine di garantire l'inclusione sociale degli utenti ed il conseguente governo non esclusivo delle attività da parte della Comunità, vista altresì l'indisponibilità da parte dell'Ente di una struttura adeguata;
- l'art. 36 bis, comma 1, della L.P. 27.7.2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) denominato *"Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili"* prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore *"contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale"*;
- l'allegato E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"* chiarisce che, in attuazione dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, *"per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p."*

13/2007” e pertanto rientrano anche gli interventi semiresidenziali presso i Centri servizi per anziani - erogati attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale;

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento del servizio semiresidenziale nei Centri servizi per anziani, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 36 bis della L.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

L’art. 36 bis, comma 4, della L.P. 27.7.2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) stabilisce inoltre che i contributi *“sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato”*;

Con riferimento alla normativa appena citata si valuta il servizio semiresidenziale nei Centri servizi per anziani come servizi da qualificare di natura non economica (SINEG) per le motivazioni indicate nell’Allegato 2 al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, qualificando i contributi concessi come “non aiuti” ai fini della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;

L’art. 20 *Accreditamento*, Sezione II *“Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi”* della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede l’accreditamento degli operatori, quale titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;

Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, con la cui approvazione è entrata in vigore la Sezione II della L.p. 13/2007, approfondisce gli istituti dell’autorizzazione, accreditamento e affidamento dei suddetti servizi;

La deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173, con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dall’articolo 3 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l’altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto;

Il *“Protocollo d’intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21 maggio 2021, che al punto b) e c) degli impegni del Consorzio dei Comuni trentini, in rappresentanza degli Enti locali territorialmente competenti, prevede rispettivamente che *“la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine del 31 dicembre 2021 sia annoverata tra gli obblighi imposti al soggetto o ai soggetti selezionati nel corso della procedura e con i quali viene stipulato il relativo contratto o la relativa convenzione, pena la risoluzione del contratto (in caso di appalto sotto soglia europea), la dichiarazione di decadenza dal contributo”* e di *“promuovere a favore degli Enti locali territorialmente competenti la previsione negli atti di tutte le procedure di affidamento/finanziamento che saranno avviate in questa prima fase, ai fini della qualificazione del personale richiesto, della salvaguardia del personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente “Approvazione del Catalogo dei servizi socioassistenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”, in coerenza con il requisito generale n. 7 dell’Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all’art. 32, commi da 4 a 5 ter della l.p. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l’utenza, inclusi i coordinatori”*;

Alla luce della normativa citata, si considera necessario e opportuno modificare l’allegato A del citato decreto n. 132 di data 13.12.2021, stabilendo la modalità di affidamento del servizio semiresidenziale presso un Centro servizi per anziani in Alta Val di Sole e un Centro servizi per anziani in Bassa Val di Sole, da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all’art. 36 bis della L.p. 13/2007;

Valutata la necessità e il vantaggio organizzativo di disporre l’affidamento della gestione dei citati servizi nei due Centri, accorpandoli in un’unica procedura di affidamento, la quale consente di perseguire al meglio i

criteri di economicità ed efficacia;

Tenuto conto del principio di continuità dei servizi a favore di anziani, unitamente al carattere sperimentale dell'apertura del servizio in Bassa Val di Sole, si valuta opportuna una durata di finanziamento di medio periodo, comunque non superiore a 2,5 anni, ed una procedura che selezioni un unico soggetto al quale affidare il servizio mediante concessione di contributo;

Visto l'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 "Norme in materia di autonomia del Trentino" ed il decreto n. 232 di data 30.12.2010, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali";

Visto:

- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m.;
- la L.p. 27 luglio 2007, n. 13;
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;

Viste:

- la Circolare n. 34/E di data 21.11.2013 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto: *"Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi"*;
- la risposta n. 375/2021 a cura dell'Agenzia delle Entrate all'interpello avente come oggetto *"IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990"*;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato in un'area apposita del sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Ritenuto di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per attivare con tempestività la procedura di affidamento del servizio, stante la scadenza del 31/12/2022 del regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2215 e 2216 del 30 novembre 2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamati:

- il decreto del Commissario n. 6 del 27.01.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022–2024, del bilancio di previsione finanziario 2022–2024, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- il decreto del Commissario n. 7 del 27.01.2022 di approvazione del P.E.G. 2022-2024 e s.m.;
- il decreto del Commissario n. 8 di data 27 gennaio 2022 di approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT);

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il presente atto di indirizzo programmatico inerente servizi socio-assistenziali diurni in "Età anziana", procedendo alla pianificazione, organizzazione ed erogazione di servizi per l'area "Età anziana", servizio nell'ambito "Semiresidenziale" mediante "Centri servizi per anziani" e più precisamente mediante la presenza ed attività sul territorio della Valle di Sole di n. 2 Centri di servizi per anziani entrambi con aperture settimanali parziali e con struttura messa a

disposizione del soggetto proponente:

- uno con sede in Alta Val di Sole, purché sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana,
- il secondo, di nuova apertura, in Bassa Valle con sede sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro-Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas;

2. di modificare, per i motivi in premessa ed ai fini dell'affidamento del servizio semiresidenziale, l'allegato A del decreto del Commissario n. 132 di data 13.12.2021 avente ad oggetto "*L.p. 27 luglio 2007 n. 13 politiche sociali nella Provincia di Trento*". *approvazione atto di ricognizione e programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022 e autorizzazione alla proroga al 31.12.2022 di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi socio-assistenziali*" stabilendo la modalità di affidamento del servizio semiresidenziale per anziani, da realizzare mediante concessione di contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.P. 13/2007, anziché tramite alternativa procedura di co-programmazione e co-progettazione;
3. di disporre per l'affidamento del servizio nei due Centri di cui al punto 1) una unica procedura di affidamento, perseguendo in tal modo obiettivi di economicità ed efficacia, assicurando anche il rilevante vantaggio della continuità degli operatori sociali/educatori sugli anziani già in carico e seguiti;
4. di approvare l'Allegato 1 "*Schema pianificazione affidamenti*", che contiene specifico ed apposito approfondimento circa la modalità di affidamento dei predetti servizi;
5. di qualificare, per le motivazioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, i servizi in oggetto come SINEG, servizi di natura non economica e di qualificare i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
6. di finanziare la gestione dei due Centri servizi, con le modalità approvate al punto 4 e meglio descritte nell'Allegato 1, per una durata massima di 2,5 anni (1.1.2023 – 30.6.2025), disponendo l'utilizzo per il primo anno del finanziamento SNAI, intervento scheda 5, che prevede una spesa da realizzare e relativo finanziamento disponibile residuo pari a €. 30.000.-;
7. di individuare, quale modalità di scelta di un unico soggetto destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;
8. di demandare alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto stabilito con il presente atto ed in particolare la pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione del soggetto e per la concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2006;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e s.m. per le motivazioni espresse in premessa;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).